

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

VERBALE N. 12/2026
25/06/2026

OGGETTO: Verifica Indice dei Tempi medi di Pagamento (ITP) I trimestre 2026.

Il giorno 25/06/2026 alle ore 15.00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata* (A.R.P.A.B.), in audio video conferenza con firma digitalmente apposta al termine della trascrizione del presente verbale, dandosi reciprocamente atto della validità della riunione e dell'esito finale del parere espresso collegialmente previa teleconferenza.

Il Collegio dei Revisori si è riunito nelle persone di:

dott. Montatori Marco	Presidente	Presente
dott. Gargiulo Andrea	Componente effettivo	Presente
dott. Tavolaro Giuseppe	Componente effettivo	Presente

per procedere alla verifica dell'indice di tempestività dei pagamenti relativo al I trimestre 2026.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in audio-videoconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Premesso che nel corso dell'anno 2026 questo collegio ha verificato l'andamento dell'indice di tempestività dei pagamenti attraverso il sito web ufficiale in amministrazione trasparente e successivamente proceduto alla stesura del presente verbale integrando le informazioni con la seguente documentazione che è stata trasmessa dall'A.R.P.A.B. al Collegio dei Revisori dei Conti tramite e.mail in data 22/06/2026:

- Note di Rilevazione Indice dei Tempi medi di Pagamento I trimestre 2026;
- Calcolo dell'indicatore della tempestività dei pagamenti I trimestre 2026;
- Prospetti dimostrativi dell'indicatore della tempestività dei pagamenti I trimestre 2026;

al fine di fornire al Collegio dei Revisori dei Conti le informazioni ed i documenti utili alla verifica dell'indice di tempestività dei pagamenti relativo al I trimestre 2026.

Visti:

- l'articolo 33 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione*) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 – il quale, nell'ambito di misure di trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, prevede, nello specifico, che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
- l'articolo 41 (*Attestazione dei tempi di pagamento*) del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 – come modificato, dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, nonché dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
- la circolare MEF n. 22 del 22 luglio 2015 che fornisce indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- l'articolo 1, commi 858-872, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), e successive modificazioni e integrazioni (tra cui quelle apportate, di recente, dal Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, da ultimo, dall'articolo 40, comma 3, del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56);
- l'articolo 4-bis (*Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni*) del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale, nello specifico, prevede l'assegnazione, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

2001, n. 165, di obiettivi annuali, funzionali al rispetto dei tempi di pagamento, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture;

- la documentazione acquisita agli atti dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Considerato

- che il comma 3 del D.L. n. 66/2014 prevede che, se la fatturazione è effettuata in modalità elettronica, i dati di ciascuna fattura e le informazioni relative all'invio e alla ricezione sono acquisiti dalla piattaforma elettronica automaticamente tramite scambio dati con il sistema gestore delle fatture elettroniche (c.d. sistema di interscambio) e, perciò, senza necessità di ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal D.M. 55/2013;
- che la piattaforma per la certificazione dei crediti provvede a segnalare fatture in scadenza, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dal D.Lgs. 231/2002. Tuttavia, allo scopo di scongiurare automatismi che potrebbero comportare errori, le pubbliche amministrazioni sono comunque tenute a confermare che i debiti siano effettivamente scaduti;
- che il comma 5 del D.L. n. 66/2014 ribadisce l'obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sulla piattaforma (ossia, contestualmente all'emissione del mandato) l'avvenuto pagamento della fattura (fase di pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato attraverso operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione;
- che il DPCM 22/9/2014 *"Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni"* registrato in G.U. n. 265 del 14/11/2014, stabilisce all'art. 9 commi da 3 a 5 le modalità di calcolo dell'indicatore. In particolare:
 - c.3 L'indicatore di tempestività dei pagamenti [...] è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi nel periodo di riferimento;
 - c.4 Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

1. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna delle merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
 2. "giorni effettivi", tutti i giorni di calendario, compresi i festivi;
 3. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
 4. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
 5. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
- c. 5 Sono esclusi nel periodo di calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.
 - che la pubblicazione dell'indicatore avviene ai sensi dell'art. 10 commi 1, 2 e 3 del DPCM 22/09/2014:
 - c.1 Le amministrazioni pubblicano l'"indicatore annuale di tempestività dei pagamenti" di cui all'art. 9 c.1 del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al c.3 del presente articolo;
 - c.2 A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9 c. 2 del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c.3 Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'Allegato A del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 33/2013.

Rilevato

- che l'Ente ARPAB utilizza la piattaforma SIOPE+, l'infrastruttura informatica, gestita dalla Banca d'Italia che, secondo quanto previsto dall'art. 14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, intermedia tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti delle amministrazioni pubbliche;
- che l'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese;
- che il Sistema SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture, che costituisce la principale criticità dell'attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, che richiede la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica;
- che i dati dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche tramite SIOPE+ sono automaticamente acquisiti dal sistema PCC e, di conseguenza, tutte le funzionalità riferite ai pagamenti, successivi alla data di adesione della Pa a Siope+, sono state disabilitate, e restano attive solo quelle necessarie a registrare/modificare in tale piattaforma i dati di pagamenti effettuati antecedentemente all'adesione al nuovo sistema;
- che resta fermo il disposto dell'art. 7-bis, comma 4, D.L. n. 35/2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare tramite la piattaforma PCC i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori.

Accertato

- che l'Ente ha comunicato, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni del credito, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, nel rispetto dei commi 4 e seguenti dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 6 giugno 2013, n. 64;

- che l'Ente ha assolto agli adempimenti previsti dall'art. 27, commi 2, 4 e 5, del D.L. n. 66/2014, ed in particolare:
 - l'obbligo di comunicare sulla Piattaforma elettronica PCC le informazioni inerenti la ricezione e la rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativa a forniture, appalti e prestazioni professionali, debiti per somministrazioni (art. 27, comma 2);
 - l'obbligo di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (art. 27 comma 4);
 - l'obbligo di immettere sulla piattaforma elettronica, per i debiti comunicati ai sensi del precedente comma 2, i dati riferiti all'ordinazione di pagamento (art. 27, comma 5).

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha eseguito la verifica dell'indice di tempestività dei pagamenti del I trimestre 2026, con le seguenti risultanze:

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. Il calcolo dell'anzidetto rapporto, che deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento, si fonda sui seguenti elementi:

- a numeratore: la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;
- a denominatore: la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

- "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- "data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- "data di scadenza", i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti ha verificato il rispetto della suddetta modalità di calcolo in base ai prospetti predisposti dall'ufficio competente.

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

Gli indici di tempestività dei pagamenti sono definiti in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, il calcolo dell'anzidetto rapporto tiene conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento, anno solare o trimestre e si costruisce mettendo al numeratore l'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza e al denominatore gli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento. Gli indici di tempestività dei pagamenti per ciascun periodo preso in considerazione, derivanti dai relativi prospetti, sono i seguenti:

Primo trimestre 2026

Indicatore Tempestività Pagamenti	=	$\frac{\text{Importo Fatture X Ritardo GG}}{\text{Importo Liquidato}}$	=	$\frac{1.268.054,14}{2.138.154,64}$	=	0,59
---	---	--	---	-------------------------------------	---	-------------

Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento o dal ricevimento di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, o quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni.

Preso atto di quanto rappresentato, il Collegio dei Revisori dei Conti

RACCOMANDA

di tener presente la circolare n. 1 del 3 gennaio 2024, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e della Funzione Pubblica, che ha dettato delle importanti disposizioni in merito alla riduzione dei tempi di pagamento da parte degli enti della pubblica amministrazione, in attuazione del DI 13/2023. La circolare menzionata è strutturata in tre parti:

- la prima riguarda i termini di pagamento con la fissazione di obiettivi da raggiungere da parte degli Enti della Pa e le autorità sanitarie entro il primo trimestre del 2025, che sono così riassumibili:
 - 60 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale;
 - 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento per i restanti Enti della Pa.

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

Gli indicatori suddetti devono essere calcolati su un volume di pagamenti pari all'80% dell'ammontare delle fatture commerciali ricevute nell'anno 2025. Per tutta la Pubblica amministrazione l'indicatore per il termine medio di ritardo dei pagamenti è pari a zero.

2. la seconda riguarda la valutazione delle performance, prevedendo che gli enti della PA, con esclusione degli enti del servizio sanitario, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, assegnino obiettivi annuali in termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali. Di conseguenza, l'ente, dovrà procedere a integrare «le schede di programmazione degli obiettivi dei dirigenti chiamati in causa, prevedendo obiettivi annuali specifici relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento».
3. la terza parte riguarda il sistema di controllo, la rendicontazione degli obiettivi e la definizione della base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dal comma 3 dell'articolo 4-bis del DL 13/2023.

INVITA L'ENTE

- a monitorare sempre i tempi di pagamento delle fatture commerciali relative agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture;
- in merito alla valutazione delle performance, a tener sotto controllo gli obiettivi annuali in termini di pagamento delle fatture commerciali, assegnati a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture;
- a comunicare, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 4, D.L. n. 35/2013, tramite la piattaforma PCC, entro il 15 di ciascun mese, i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori;
- a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, come sopra determinato, e l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e il numero delle imprese creditrici ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 33/2013.

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

A.R.P.A. BASILICATA

SEGNALE CHE

- l'art. 7-bis, comma 8, del D.L. n. 35/2013 prevede che il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione comporti responsabilità dirigenziale e disciplinare e sia valutato ai fini della misurazione della performance.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 19.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il verbale viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD).

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Montatori Marco (Presidente)

[FIRMATO DIGITALMENTE](#)

dott. Gargiulo Andrea (Componente)

[FIRMATO DIGITALMENTE](#)

dott. Tavolaro Giuseppe (Componente)

[FIRMATO DIGITALMENTE](#)